

Tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto nazionale in particolare:

all'articolo 20, laddove si prevede che "Il Congresso nazionale ha il compito di: (...) e) eleggere i componenti del Consiglio nazionale

all'articolo 21, che definisce i criteri di elezione del Consiglio nazionale

all'articolo 22, che definisce i compiti del Consiglio nazionale

all'articolo 24, laddove si prevede che in caso di dimissioni o decadenza del Segretario nazionale le sue funzioni sono esercitate dal Presidente del Consiglio nazionale.

all'articolo 25, laddove si prevede che il Tesoriere nazionale "Ad ogni Consiglio nazionale (...) relaziona sull'andamento finanziario dell'Associazione ed esprime parere non vincolante su tutti gli ordini del giorno che hanno impatto sul bilancio.
e laddove si prevede che "Nello svolgimento delle sue mansioni ha il pieno accesso a tutta la documentazione contabile, economica, finanziaria, bancaria e fiscale dell'Associazione nazionale. Può richiedere, in via cautelativa quando ravvisi sospette irregolarità, il blocco di uno o più conti correnti dell'Associazione nazionale richiedendo contestualmente una riunione urgente della Segreteria nazionale per la deliberazione delle conseguenti azioni. Di tale emergenza deve essere relazionato al Consiglio nazionale alla prima riunione utile."
e laddove si prevede che: "Il Tesoriere deve fornire tutte le informazioni relative al suo mandato e a quanto di sua competenza al Presidente nazionale, al Segretario nazionale, alla Segreteria nazionale e al Consiglio nazionale non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta."

all'articolo 26, laddove si prevede che la Segreteria nazionale ha il compito di:

(...)

- attuare le decisioni del Consiglio nazionale;

(...)

- proporre ordini del giorno al Consiglio nazionale, ovvero proporre singoli punti all'ordine del giorno del Consiglio nazionale;

- proporre al Consiglio nazionale il commissariamento di un Comitato provinciale o di un Coordinamento regionale;

(...)

Ogni componente della Segreteria nazionale opera secondo una logica di programmazione annuale delle attività, che garantisca la verificabilità, la trasparenza e la condivisione dell'azione esecutiva da parte del Consiglio nazionale.

(...)

Tutte le decisioni prese dalla segreteria, e dai gruppi di lavoro, che non hanno avuto l'unanimità dei consensi, possono essere oggetto di una relazione di minoranza da esporre al Consiglio nazionale.

In caso i componenti siano anche consiglieri, sono sospesi dal ruolo di consiglieri per tutto il periodo del mandato e sono sostituiti da supplenti, ed indicati dai propri comitati di appartenenza, per i consiglieri che non sono riferiti ai comitati non sono previsti supplenti.

all'articolo 27, che disciplina la procedura di commissariamento

all'articolo 28, che disciplina le incompatibilità

all'articolo 29, che disciplina compiti e poteri del Collegio dei Garanti

analizzati gli ordini del giorno approvati dal XIII Congresso nazionale di Arcigay,

il Consiglio nazionale adotta il seguente:

Regolamento del Consiglio nazionale Arcigay

Articolo 1 *(Composizione del Consiglio nazionale)*

Articolo 21 dello Statuto: "Fanno parte del Consiglio nazionale:

- a) i componenti eletti dal Congresso su proposta del Comitato provinciale di appartenenza;
- b) 8 componenti eletti dal Congresso tra le socie e i soci che si siano distinti per le loro competenze e per i contributi alla storia, alla cultura e alla politica dell'Associazione;
- c) 4 componenti eletti dal Congresso su proposta dell'Assemblea delle Associazioni affiliate.

A ciascun Comitato provinciale spetta un numero di componenti del Consiglio nazionale stabilito in base al numero dei soci del Comitato al momento della convocazione del Congresso secondo la seguente ripartizione:

- fino al 2,5% del totale dei soci un consigliere;
- fino al 5% del totale dei soci due consiglieri;
- oltre il 5% del totale dei soci tre consiglieri.

Fanno inoltre parte del Consiglio nazionale il Presidente e il Segretario.

Al Consiglio nazionale partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti e, qualora non ne siano componenti effettivi, i Presidenti dei Comitati provinciali e dei Coordinamenti regionali. <omissis>"

Articolo 2 *(Decadenza, sospensione, dimissioni dei Consiglieri)*

Il componente del Consiglio nazionale decade dalla carica qualora non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio.

Il componente del Consiglio nazionale espulso da Arcigay decade dalla carica di Consigliere nazionale.

A norma dell'articolo 23 dello Statuto, il componente del Consiglio nazionale sospeso da Arcigay non può esercitare il diritto di voto né proporre ordini del giorno al Consiglio nazionale per tutta la durata della sospensione.

Le dimissioni dalla carica di consigliere nazionale devono pervenire al Presidente del Consiglio nazionale in forma scritta.

Il Presidente dà lettura delle dimissioni al Consiglio nazionale successivo al ricevimento delle stesse. Le dimissioni non devono essere accettate e sono efficaci dal giorno del ricevimento delle stesse da parte del Presidente.

Articolo 3 *(Sostituzione dei Consiglieri)*

Il Consiglio nazionale sostituisce i componenti del Consiglio nazionale decaduti o dimissionari.

Nel caso sia un Consigliere indicato da un Comitato provinciale, Art. 1 punto a, il Presidente del Consiglio nazionale deve inviare entro dieci giorni dalla ricezione della notizia di decadenza o dimissioni una comunicazione scritta al Presidente del Comitato provinciale che lo aveva proposto con la quale chiede che il Comitato provinciale indichi un altro candidato.

Nel caso in cui il Comitato provinciale che aveva proposto un Consigliere nazionale decaduto o dimissionario non abbia più i requisiti richiesti dallo Statuto per procedere alla nuova proposta, il Presidente del Consiglio nazionale inoltrerà la richiesta, come al comma precedente, nell'ordine: al Presidente di un eventuale nuovo Comitato provinciale che non abbia rappresentanza in Consiglio nazionale, in ordine di data di fondazione; al Presidente di un Comitato provinciale che abbia raggiunto i requisiti richiesti dallo Statuto nazionale per ottenere un ulteriore rappresentante. Qualora entro la data della prima riunione del Consiglio nazionale successiva il Comitato provinciale non abbia proposto un sostituto e siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio nazionale provvede autonomamente alla sostituzione del Consigliere.

Nel caso sia decaduto o dimissionario un Consigliere indicato dall'Assemblea delle Associazioni affiliate, Art. 1 punto c, il Presidente del Consiglio nazionale deve inviare entro dieci giorni dalla ricezione della notizia di decadenza o dimissioni una comunicazione scritta al Presidente nazionale il quale inserirà nell'ordine del giorno della successiva Assemblea delle Associazioni affiliate l'indicazione di un nuovo candidato.

Nel caso sia decaduto o dimissionario un Consigliere eletto dal Congresso nazionale, Art. 1 punto b, il Presidente del Consiglio nazionale inserirà nell'ordine del giorno della successiva riunione l'elezione del sostituto.

Articolo 4 (Pubblicità delle riunioni)

Le riunioni e le discussioni del Consiglio nazionale sono pubbliche e chiunque può presenziarvi. Spetta al Presidente del Consiglio nazionale assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle riunioni del Consiglio nazionale e delle deliberazioni assunte.

Di ogni riunione del Consiglio nazionale deve essere redatto un verbale delle deliberazioni assunte che al termine della riunione deve essere letto e approvato nonché un resoconto sommario. Il Verbale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal Presidente del Consiglio nazionale e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Una copia del verbale, con gli eventuali allegati e documenti approvati deve essere inviata al Collegio dei Garanti entro 15 giorni dalla riunione.

Il resoconto sommario verrà inviato ai Consiglieri nazionali tramite e-mail almeno 5 giorni prima della successiva riunione del Consiglio nazionale in cui verrà approvato.

Articolo 5 (Votazioni)

Nelle votazioni del Consiglio nazionale non sono ammesse deleghe.

Le votazioni in merito ai punti b, d, g, h, l, m dell'articolo 22 dello Statuto nazionale, e a norma dello stesso, richiedono l'effettiva presenza al voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nazionale.

Le votazioni in merito ai punti c, n, o, p, r, s dell'articolo 22 dello Statuto nazionale, e a norma dello stesso, richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nazionale.

All'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale non prendono parte al voto il Presidente nazionale e il Segretario nazionale.

Prima di ogni votazione del Consiglio nazionale ove sia prevista l'elezione di cariche statutarie, ivi compresi i componenti della Segreteria nazionale, dovranno presentare ai consiglieri e alle consigliere i il profilo personale e professionale di tutti i candidati e le candidate, riportante le loro competenze ed esperienze.

Articolo 22

<omissis>

b) convocare il Congresso nazionale stabilendone le norme di convocazione secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto;

c) eleggere, su proposta del Presidente e del Segretario, la Segreteria nazionale e il Tesoriere nazionale;

d) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;

<omissis>

g) approvare ovvero revocare l'affiliazione delle Associazioni affiliate;

h) dare vita o sospendere l'attività di un Comitato provinciale;

<omissis>

l) provvedere alla sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale dimissionari o decaduti;

m) procedere alla sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti nel caso in cui questi, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti;

n) effettuare modifiche statutarie strettamente indispensabili al recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge;

o) eleggere, su proposta del Presidente del Collegio dei Garanti i due componenti del Collegio dei Garanti;

p) eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti in caso di sue dimissioni o di impossibilità a svolgere il suo mandato;

<omissis>

r) istituire gruppi di lavoro, commissioni tematiche e reti, nominarne i responsabili e approvare il regolamento che ne definisce il funzionamento.

s) deliberare il commissariamento dei Comitati provinciali e dei Coordinamenti regionali e nominarne il Commissario.

<omissis>

Articolo 6 (*Il Presidente del Consiglio nazionale*)

Il Consiglio nazionale, nella sua prima seduta successiva al Congresso nazionale, come da articolo 22 dello Statuto nazionale, o in caso di vacanza della carica di Presidente del Consiglio nazionale viene convocato e inizialmente presieduto dal Presidente nazionale al fine di eleggere il Presidente del Consiglio nazionale.

Tutti i Consiglieri nazionali possono candidarsi alla carica di Presidente del Consiglio nazionale ad eccezione del Presidente nazionale e del Segretario nazionale.

L'elezione avviene per voto palese salvo che un quinto dei consiglieri presenti non richieda il voto segreto.

Durante la prima votazione il Presidente del Consiglio nazionale è eletto con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti del Consiglio nazionale, nelle votazioni successive con la maggioranza assoluta.

Dopo cinque votazioni consecutive, nel caso nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta il Consiglio nazionale viene sospeso e aggiornato ad una successiva data che deve essere non prima di 10 e non oltre 30 giorni per proseguire con le votazioni.

Il Consiglio nazionale, con una deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti, può far decadere il Presidente del Consiglio nazionale. La richiesta di votazione per la decadenza del Presidente del Consiglio deve essere sottoscritta da almeno 1/4 dei componenti del Consiglio nazionale.

Articolo 7 (*Funzioni del Presidente del Consiglio nazionale*)

Il Presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede il Consiglio nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno e l'ordine dei lavori.

Nel caso il Presidente del Consiglio nazionale non possa procedere alla convocazione del Consiglio, il Presidente nazionale procederà alla stessa secondo le norme previste dal presente regolamento.

Nel caso il Presidente del Consiglio nazionale non possa partecipare ad una riunione del Consiglio nazionale, la stessa verrà aperta dal componente del Consiglio anagraficamente più anziano presente, che immediatamente metterà in votazione l'elezione del presidente di quella seduta.

Il Presidente del Consiglio nazionale deve convocare il Consiglio nazionale almeno tre volte all'anno.

Deve procedere alla convocazione entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta:

- quando ne faccia richiesta la Segreteria nazionale. In tal caso il Presidente Nazionale trasmette via mail al Presidente del Consiglio nazionale, l'estratto del verbale approvato dalla Segreteria nazionale contenente i punti dell'ordine del giorno di cui si chiede la discussione e le eventuali votazioni nonché i documenti di cui viene richiesta la distribuzione in allegato alla convocazione;

- quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri nazionali. In tal caso i richiedenti inviano via mail al Presidente del Consiglio nazionale i punti dell'ordine del giorno di cui si chiede la discussione e le eventuali votazioni nonché i documenti di cui viene richiesta la distribuzione in allegato alla convocazione e l'elenco dei sottoscrittori della richiesta.

La data della riunione non deve essere fissata prima di 14 giorni e non oltre i 45 giorni dalla data di invio della comunicazione di convocazione.

L'ordine del giorno non è più modificabile oltre i 14 giorni dalla data della riunione del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio nazionale con l'esplicito assenso del Presidente nazionale e del Presidente del Collegio nazionale dei Garanti può, con giustificato motivo, procedere all'annullamento di una riunione regolarmente convocata fino al terzo giorno precedente la data prevista dalla riunione. Successivamente, ma entro sette giorni dalla data inizialmente prevista dovrà, con le modalità e i termini indicati dal presente articolo, convocare una nuova riunione che comprenda, almeno, tutti gli argomenti di discussione e le votazioni previsti dalla convocazione originaria. (*Paragrafo aggiunto con delibera del Consiglio nazionale Arcigay del 26/02/2012*)

Ogni consigliere nazionale, entro 8 giorni dalla riunione del Consiglio, può proporre documenti di indirizzo e di controllo inviando una mail al Presidente del Consiglio nazionale. Oltre tale data è necessaria la sottoscrizione di un minimo di 10 consiglieri nazionali.

La richiesta di espulsione di un socio deve essere sottoscritta da almeno 10 consiglieri nazionali o dalla Segreteria nazionale.

I documenti volti ad attuare un ordine del giorno approvato dal Congresso nazionale hanno la priorità su tutti gli altri e devono essere discussi e votati per primi.

Articolo 8 *(Intervento del Tesoriere in Consiglio nazionale)*

Ad ogni Consiglio nazionale il tesoriere deve relazionare sinteticamente sull'andamento finanziario dell'associazione e sulla situazione patrimoniale.

Su ogni documento che abbia impatto sul bilancio il Tesoriere nazionale esprime un proprio non vincolante parere di congruità e di sostenibilità finanziaria.

La relazione del tesoriere e il parere sui documenti pervenuti al Consiglio devono essere inviati preliminarmente al Presidente del Consiglio e agli aventi diritto almeno 5 giorni prima dalla data della riunione del Consiglio e riportati sul verbale.

Articolo 9 *(Elezioni della Segreteria e del Tesoriere)*

Il Presidente nazionale presenta al Consiglio nazionale i candidati alla Segreteria nazionale e il candidato alla carica di Tesoriere nazionale.

L'elezione dei candidati alla Segreteria nazionale e alla carica di Tesoriere nazionale avviene per voto palese salvo che un quinto dei consiglieri presenti non richieda il voto segreto.

Nel caso in cui fra i componenti eletti alla Segreteria nazionale o alla carica di Tesoriere vi siano dei Consiglieri nazionali, a questi viene sospesa la qualifica di Consigliere; Se sono tra quelli indicati dai Comitati provinciali, Art. 1 punto a, il Presidente del Consiglio nazionale deve inviare una comunicazione scritta al Presidente del Comitato provinciale che aveva indicato il Consigliere eletto alla Segreteria nazionale con la quale chiede che venga indicato un supplente che verrà ratificato dal Consiglio nazionale nella prima riunione successiva. Nel caso il supplente non venga indicato, il posto in Consiglio nazionale resterà vacante.

Il Consiglio nazionale, con una deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti, può far decadere, anche individualmente, i componenti eletti della Segreteria nazionale e il Tesoriere nazionale. Le richieste di votazione per la decadenza individuale o collettiva della Segreteria nazionale devono essere sottoscritte da almeno $\frac{1}{4}$ dei componenti del Consiglio nazionale o dal Presidente nazionale in accordo con il Segretario nazionale.

Articolo 10 *(Commissariamento di Comitati provinciali o Coordinamenti regionali)*

Il commissariamento di un Comitato provinciale o di un Coordinamento regionale deve essere richiesto dalla Segreteria nazionale a norma dell'articolo 26 dello Statuto nazionale.

Con la richiesta di commissariamento la Segreteria nazionale deve indicare:

- 1) il Comitato o il Coordinamento che si intende commissariare;
- 2) i motivi a fondamento del provvedimento;
- 3) la copia della comunicazione effettuata dalla Segreteria con la quale si richiedeva al Comitato o Coordinamento di indire un Congresso Straordinario per il rinnovo delle cariche;
- 4) l'indicazione che tale Congresso non si è tenuto;
- 5) il nominativo del commissario proposto;

Il Presidente del Consiglio nazionale deve informare il Presidente del Comitato Provinciale o del Coordinamento regionale interessato dal provvedimento di commissariamento, inviando copia della richiesta della Segreteria e invitando il Presidente o un suo delegato affinché presenzi alla riunione del Consiglio nazionale.

Con il provvedimento di commissariamento tutte le cariche sociali del Comitato o Coordinamento sono considerate decadute.